

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 1144/2026

Angelo Costanzo

UP – 15/07/2026

Federica Tondin

R.G.N. 11103/2026

Giuseppe Biondi

- Relatore -

Andrea Natale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza in data 19/11/2021 del Tribunale di Rieti

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

udito l'Avv. del foro di Roma, difensore di che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 novembre 2021 il Tribunale di Rieti, all'esito del giudizio abbreviato, proscioglieva dal reato ascrittogli di cui all'art. 385 cod. pen. in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen.



2. Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello il difensore del █████ chiedendo l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

3. La Corte di appello di Roma in data 12 dicembre 2025 convertiva l'appello in ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.

4. In data 9 maggio 2026 sono pervenuti motivi nuovi o memoria difensiva da parte del difensore del █████ che lamenta che la Corte di appello, in luogo della conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione e trasmissione del relativo atto a questa Corte, avrebbe dovuto già rilevare l'intervenuta causa di improcedibilità di cui all'art. 344-*bis*, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

Per tale motivo, si chiede che sia la Corte di cassazione a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-*bis*, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

5. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'atto di appello, giuridicamente qualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile, perché versato in fatto.

2. Occorre premettere che correttamente la Corte di appello si è limitata a disporre la trasmissione dell'atto di impugnazione proposto dal █████ a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., senza adottare altre decisioni, che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non avrebbe potuto assumere.

Invero, essendo stata emessa la sentenza impugnata all'esito del giudizio abbreviato, e trattandosi di sentenza di proscioglimento (v. Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Rv. 284685-01), ai sensi dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen. non poteva essere appellata dall'imputato, ma avverso la stessa era esperibile il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.

Come precisato dalle Sezioni Unite (v. ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221-01), se un provvedimento giurisdizionale è impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso dal tipo (unico) legislativamente prescritto e/o proposto dinanzi a giudice incompetente, il giudice adito - prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine alla indicazione di parte, se frutto cioè di errore-ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi semplicemente,



a norma della *regula iuris* dettata dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a prendere atto della *voluntas impugnationis* (elemento minimo questo che dà esistenza giuridica all'atto proposto e lascia impregiudicata la sua validità) e a trasmettere gli atti al giudice competente.

Tale fenomeno è dogmaticamente inquadrabile nella categoria dell'esatta qualificazione giuridica dell'atto. Il potere di procedere a tale qualificazione e di accertare l'esistenza dei requisiti di validità dell'atto è riservato in via esclusiva al giudice competente a conoscere, secondo la previsione del sistema delineato dal codice, sia dell'ammissibilità che della fondatezza dell'impugnazione.

La trasmissione degli atti al giudice competente non richiede necessariamente un provvedimento giurisdizionale, ma può avvenire anche con un atto di natura meramente amministrativa.

Unico limite all'operatività dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è costituito dalla non impugnabilità del provvedimento, la quale concettualmente esclude qualunque possibilità di diversa qualificazione del gravame eventualmente proposto.

Dall'operazione di qualificazione va distinto il fenomeno della "conversione" in senso tecnico del negozio giuridico processuale: a tale istituto fanno riferimento, per le ipotesi in essi specificamente disciplinate, gli art. 569, commi 2 e 3, e 580 cod. proc. pen.

Conclusivamente, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Rv. 287234-02), in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "*voluntas impugnationis*", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Nel caso di specie, si è affermato che, in caso di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabile dall'imputato, ai sensi dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l'appello presentato da quest'ultimo non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

3. Va ancora detto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, l'accertamento dell'inammissibilità dell'atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento dei



termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilità dell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termini non esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso (*ex plurimis* Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Rv. 288268-01: fattispecie in cui la Corte ha, altresì, affermato che l'esigenza di ragionevole durata del processo, sottesa all'istituto dell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale).

D'altra parte, conferma normativa di tale principio di diritto si ricava dall'art. 578-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., dove si prevede che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, *se l'impugnazione non è inammissibile*, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai comi 1 e 2 dell'art. 344-bis cod. proc. pen., rinviando per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado.

4. Ciò precisato, il ricorso è, come detto, inammissibile.

Invero, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, con la quale il Tribunale ha evidenziato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione contestato al [REDACTED] il quale consapevolmente si allontanava dalla sua abitazione, dove era ristretto in regime di detenzione domiciliare, al di fuori degli orari nei quali era autorizzato a farlo, il ricorrente prospetta una lettura alternativa degli elementi di prova volta ad escludere l'elemento oggettivo o soggettivo del reato, peraltro non corretta in punto di diritto.

Al riguardo, deve osservarsi che il [REDACTED] veniva rinvenuto dagli agenti sulla pubblica via antistante il condominio dove abitava, sicché non può affermarsi che trattavasi di luogo pertinenziale alla sua abitazione.

Infatti, in tema di evasione dalla detenzione domiciliare, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Rv. 268500-01: nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di soggetto sorpreso in abbigliamento casalingo



sulla strada adiacente l'abitazione ed all'esterno della recinzione che delimitava l'immobile, intento a spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorrimento che ne impediva la chiusura).

Quanto all'elemento soggettivo, come correttamente argomentato dal Tribunale, nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288-01).

Pertanto, nel caso di specie, la motivazione che aveva spinto il [REDACTED] ad uscire di casa per raggiungere la pubblica via antistante il condominio dove viveva, ovvero il comportamento tenuto dallo stesso che, alla vista dei Carabinieri, andava loro incontro, sono circostanze irrilevanti ai fini della configurabilità del dolo di evasione.

5. In conclusione, l'atto di impugnazione, correttamente qualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 luglio 2026

Il Consigliere estensore

Giuseppe Biondi

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

